

TAR Campania, Sezione I Napoli - Sentenza 18/05/2006 n. 4406
legge 109/94 Articoli 20, 30 - Codici 20.1, 30.1

La prescrizione nella lettera di invito della presentazione di una pluralità di referenze bancarie, che attestino genericamente la capacità finanziaria ed economica dell'impresa concorrente ad assumere impegni per l'entità dell'intervento, costituisce un appesantimento inutile ed eccessivo in relazione all'importo dell'appalto (nella specie, € 1.479.317,83), non fornendo in concreto alla stazione appaltante maggiori garanzie rispetto ad un'unica referenza. Né la richiesta di almeno due referenze bancarie può ritenersi imposta dalla normativa di settore (art. 18, comma 2, lett. a), D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34; art. 26, comma 1, lett. a) dir. 93/37/CEE; art. 8, comma 3, lett. c), legge 11 febbraio 1994, n. 109) per il semplice fatto che nelle relative disposizioni viene adoperata l'espressione "idonee referenze bancarie" al plurale, trattandosi di formula generica che intende essenzialmente mettere in rilievo la qualità della referenza piuttosto che la sua quantità. L'irragionevolezza e l'inutilità della clausola in questione ne determinano l'illegittimità, da cui consegue l'illegittimità derivata degli ulteriori provvedimenti assunti (nella specie: esclusione della ricorrente e aggiudicazione all'A.T.I. controinteressata).